



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **29/06/2021** - delibera n. **60**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E DEFINIZIONE DELLE SCONTISTICHE DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19 E VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-23.

L'anno **(2021)**, il mese di **GIUGNO**, il giorno **VENTINOVE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, in modalità di videoconferenza, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **NICOLETTA DALL'ARA - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LATTUCA ENZO	P	MONTI FEDERICA	P
BARATELLI BEATRICE	P	PLUMARI LORENZO	P
BIGUZZI FABIO	P	ROSSI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASTAGNOLI ENRICO	P	ROSSI FRANCESCO	P
CELLETTI ANTONELLA	P	ROSSINI FILIPPO	P
CEREDI GIANNI	P	SANTERO CHIARA	A
DALL'ARA NICOLETTA	P	SIROTTI GAUDENZI ENRICO	P
DI PLACIDO LUIGI	P	STRINATI ARMANDO	P
GERBINO GAETANO	P	TOMBETTI FRANCESCA	P
GIUNCHI ANGELA	P	VALLETTA VITTORIO	P
MAGNANI AMEDEO	P	VERGAGLIA ANDREA	P
MAGNANI LUCA	P		

Presenti: n. 24 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI
ANDREA VERGAGLIA
BEATRICE BARATELLI

Sono presenti gli Assessori:

CHRISTIAN CASTORRI - CAMILLO ACERBI - LUCA FERRINI - CARMELINA LABRUZZO -
FRANCESCA LUCCHI - CRISTINA MAZZONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata prevedendo l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- al comma 666 prevede l'applicazione anche in vigenza TARI del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, così come successivamente modificata con delibere n. 238/2020 e 493/2020, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- ARERA con determinazione n. 2/DRIF/2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata determinazione n. 443/2019/R/RIF (MTR) e ha definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari (PEF);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Decreto Proroghe) ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2021;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, così come convertito con modificazioni con L. n. 69 del 2 maggio 2021 prevede limitatamente all'anno 2021 ed in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

RICHIAMATI:

- il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 22 Febbraio 2018 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni così come modificato nella seduta odierna a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- il "Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 30 Aprile 2020 n. 19;
- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione dell'ATO Forli-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

PRESO QUINDI ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cesena è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 49 del 30/07/2020 con la quale:

- secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del D.L. 18 del 17/03/2020 così come convertito con L. 27/2020 a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono state approvate per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), confermando quelle approvate per l'anno 2019 con deliberazione di C.C. 10 del 28/02/2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e quelli determinati per il 2019 sarebbero stati ripartiti fino ad un massimo di tre anni sui piani finanziari a decorrere da quello del 2021 applicando il criterio più favorevole al contribuente;
- sono state concesse agevolazioni alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, applicate sia sulla quota fissa che su quella variabile della tariffa e determinate in proporzione al periodo di chiusura forzata sulla base dei codici ATECO individuati dai DPCM emanati dal governo;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'ambito n. 83 del 21/12/2020, con cui l'Autorità d'ambito ATERSIR ha approvato per il Comune di Cesena il PEF 2020 formato MTR dalla quale risulta un RCU pari a Euro -292.961,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 approvata in data odierna, con la quale nel prendere atto del PEF 2020 approvato da ATERSIR e pur in presenza di RCU negativo, in aderenza con il metodo indicato da ARERA, si sono detratti a valle del MTR e dei costi efficienti le entrate straordinarie da recupero evasione e MIUR, le scontistiche derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e quelle riconosciute a titolo di raccolta differenziata, compostaggio domestico e avvio al recupero delle utenze non domestiche, generando un differenziale costi pari ad Euro +429.967,000 da conguagliare sulla prima bollettazione TARI utile dell'anno 2021 in un'unica soluzione;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 20 del 7 Giugno 2021, in corso di pubblicazione all'Albo pretorio, ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente ha approvato la predisposizione secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 anche per il Comune di Cesena nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa

PRESO ATTO che:

- la determina ARERA n. 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:
 - a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
 - b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
 - c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;*
- con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle detrazioni di al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020) la circolare Anci Emilia Romagna – Atersir del 26 novembre 2020 prot. 170, ha chiarito che: *“Inoltre, si ritiene che tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l'impiego di ammontari significativi di recupero dell'evasione possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni successivi. È quindi opportuno “spalmare” gli extra gettiti su più anni, in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES”;*

VALUTATO OPPORTUNO portare le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 lato Comune ad Euro 232.322,00 complessivi, così come di seguito dettagliati;

RISCONTRATO che il costo totale del Piano Economico Finanziario 2021 da finanziare mediante tariffa TARI e calcolato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR risulta essere pari ad **Euro 15.414.145,00** a cui devono aggiungersi le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 e le scontistiche per compostaggio, avvio al recupero e raccolta differenziata;

PRESO ATTO che il **montante TARI 2021** da coprire con le tariffe TARI 2021 è quindi pari ad **Euro 15.424.874** ed è così composto:

- Costi lato Gestore (al netto di IVA)	12.859.460,00
- Costi lato Comune	2.554.685,00
- Contributo MIUR per scuole statali	- 77.083,00
- Recupero evasione TARI (previsionale)	- 149.188,00
- Incassi da sanzioni amministrative (abbandono rifiuti ecc.)	- 6.051,00
- Sconti per utenze domestiche e non domestiche	243.051,00

PRESO ATTO che il differenziale costi 2020/2019, pari ad Euro 429.967,000, così come risultante dalla deliberazione consiliare di presa d'atto PEF 2020 n.58 approvata in data odierna, sarà finanziato con avanzo vincolato TARI così come risultante da consuntivo 2020 e non andrà a gravare sulla collettività dei contribuenti TARI;

RITENUTO di mantenere, ai fini dell'applicazione delle tariffe TARI 2021, la stessa ripartizione in categorie delle utenze domestiche (sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non domestiche (30 categorie "principali" più altre sottocategorie) dell'anno precedente, peraltro uguale a quella già adottata dal Comune nel 2013 per la TARES, e negli anni precedenti dalle competenti autorità (ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) per l'applicazione della TIA, senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999;

RITENUTO di confermare il riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberate dalle competenti autorità (Comune di Cesena / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) e di seguito indicate:

USO	TOTALE COSTI
Uso domestico	60%
Uso non domestico	40%

PRESO ATTO che il riparto tra costi fissi e costi variabili in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario) elaborato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR, secondo le disposizioni di ARERA, è il seguente:

USO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Uso domestico	30%	70%
Uso non domestico	30%	70%

RITENUTO inoltre, di fissare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberata dalle competenti autorità (Comune di Cesena / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena);

RITENUTO pertanto necessario per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto PEF delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 7 dell'11 marzo 2021 con la quale, nell'ambito della propria potestà regolamentare e preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono stati sospesi e differiti alcuni termini di versamento prevedendo in particolare il differimento al 31 luglio 2021 e 30 Settembre 2021 del termine di pagamento delle prime due rate della TARI ordinaria 2021, fissate dall'art. 14 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 5 del 22/02/2018 e successive modifiche rispettivamente al 31 Maggio e 31 Luglio;

TENUTO CONTO che, come da indirizzo di cui alla propria precedente deliberazione n.59 approvata in data odierna ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 (potestà

regolamentare dell'Ente) e visto l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, saranno riconosciute scontistiche da applicare in forma percentuale sia sulla quota variabile che fissa della tariffa da riconoscere alle "utenze non domestiche" che a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19, hanno subito chiusure forzate o restrizioni imposte dalla limitata circolazione delle persone e merci che per alcune attività ha inevitabilmente provocato una riduzione dell'attività con gravi ripercussioni economiche e conseguentemente una inevitabile contrazione della produzione di rifiuti urbani;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, saranno finanziate con entrate di bilancio a ciò destinate (avanzo vincolato TARI per contributo COVID 2020 e fondo previsto per emergenza sanitaria 2021 di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 "Sostegni-bis"), senza che tali minori entrate debbano incidere sulle altre categorie di utenza;

CONSIDERATO che le risorse assegnate dal D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) sono da destinare esclusivamente al riconoscimento di agevolazioni TARI a favore delle Utenze non domestiche, mentre l'avanzo vincolato TARI 2020 a ciò destinato può essere destinato a sconti da attribuire sia a Utenze Non Domestiche (UND) che ad Utenze Domestiche (UD);

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO destinare la parte di Fondo vincolato TARI per emergenza sanitaria 2020 residuale e fino ad esaurimento dello stesso alle utenze domestiche residenti per motivi di natura sociale "bonus sociale" e sempre legati all'emergenza sanitaria in essere;

PRESO ATTO che le scontistiche saranno riconosciute:

- alle Utenze non domestiche in forma percentuale sia sulla parte fissa che variabile della tariffa e per categoria di utenza ai sensi del DPR 158/99 così come riassunte nell'allegato "C" alla presente deliberazione;
- alle utenze domestiche residenti per la somma residuale e pari al 7,25% del bollettato TARI 2021 da applicare sia sulla quota fissa che su quella variabile della tariffa;

VALUTATO OPPORTUNO riconoscere tale scontistica sin dall'emissione delle bollette di acconto TARI 2021 calcolate a tariffe 2020 salvo conguaglio;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO INOLTRE ATTO che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni sopra individuate e riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-23, anno 2021, al cap. 70180/01 a seguito di variazione;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2021-2023, relativamente alle entrate e alle spese dell'anno 2021 di cui ai competenti capitoli collegati alla gestione Tari e che con la variazione di bilancio di seguito riportata sono assestate le relative previsioni;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 e le successive sue variazioni;

VISTE le variazioni correlate e conseguenti alla definizione del piano economico finanziario di gestione del servizio rifiuti da parte di ATERSIR, delle tariffe Tari 2021 e relative scontistiche riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche sopra riportate;

VERIFICATA la necessità di procedere alle seguenti variazioni del bilancio 2021-2023, così come dettagliate nell'allegato D del presente atto:

Parte Corrente:

- variazioni di entrate da Tari e spese correnti gestione Tari esistenti (compreso FCDE);
- inserimento di nuove entrate e spese correnti per scontistiche Tari non previste;

ACCERTATA:

- l'esistenza dell'equilibrio nelle previsioni di competenza e di cassa (entrata e spesa) comprese le variazioni da apportare con questo medesimo atto, come da allegato "D";
- l'esistenza di disponibilità di cassa tali da fare presumere di non ricorrere nel 2021 all'anticipazione di tesoreria;

VERIFICATO che nel bilancio 2021/2023 l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e agli altri Fondi di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 267/2000 sono previsti ai sensi di legge;

RILEVATO che è stato eseguito con esito positivo, come da documentazione agli atti del Settore proponente, il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 3, D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge n. 213/2012, con le modalità previste dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 1/2013 modificata con delibera consiliare n. 83 del 19/12/2013;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;

Acquisito il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del Settore Tutela Ambiente e Territorio;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000 da parte dei Dirigenti dei Settori proponenti;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Esaminata in 1^a commissione in data 25/06/2021, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, in atti, avvenuta congiuntamente ai punti 4 e 5) del presente o.d.g.;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti 24 votanti 21
astenuti 3 (Castagnoli, Di Placido, Rossi A./Cambiamo)
contrari 2 (MOV. 5 STELLE – CESENA SIAMO NOI)
favorevoli 19 (PD – CESENA 2024 - LEGA)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" per l'anno 2021, come da allegati: alla lettera "A" (utenze domestiche) e alla lettera "B" (utenze non domestiche), che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto. Con l'approvazione delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico Finanziario 2021 deliberato da ATERSIR nella seduta di consiglio d'ambito del 7 Giugno 2021 in corso di pubblicazione;
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" di cui al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
4. **DI RICONOSCERE** le scontistiche alle categorie di "utenza non domestica" di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione che a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno subito una riduzione dell'attività con gravi ripercussioni economiche e conseguentemente una inevitabile contrazione della produzione di rifiuti urbani da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, tenendo conto del periodo di chiusura forzata e/o delle restrizioni imposte dalla limitata circolazione delle persone e merci; tali agevolazioni saranno applicate in percentuale per categoria di utenza DPR 158/99 sia sulla quota fissa che variabile;
5. **DI RICONOSCERE ALTRESI'** residualmente e fino ad esaurimento delle risorse a ciò destinate una scontistica (applicata in forma percentuale sia sulla quota fissa che variabile della tariffa e pari al 7,25% del bollettato TARI) alle utenze domestiche "residenti" per motivi di natura sociale e sempre legati all'emergenza sanitaria in essere;
6. **DI DARE ATTO** che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni concesse alle utenze non domestiche e domestiche sopra descritte saranno finanziate con entrate di bilancio a ciò destinate, senza che tali minori entrate debbano incidere sulle altre categorie di utenza e trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di previsione 2021, al capitolo 70180/01;
7. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
8. **DI PROCEDERE** alle variazioni delle previsioni del bilancio 2021-2023, come da allegato "D" parte integrante del presente provvedimento;
9. **DI DARE ATTO** dell'esito positivo del controllo degli equilibri finanziari ai sensi art. 3, D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012, come risulta da allegato "D" contenente le previsioni assestate di bilancio 2021-2023.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti 24 votanti 21

astenuiti 3 (Castagnoli, Di Placido, Rossi A./Cambiamo)

contrari 2 (MOV. 5 STELLE – CESENA SIAMO NOI)

favorevoli 19 (PD – CESENA 2024 - LEGA)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - D.Lgs 267/2000.

PARERI
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

FINI GIOVANNI

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

NICOLETTA DALL'ARA

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 15/07/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 15/07/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 29/06/2021.

TARI 2021 Allegato "A"
COMUNE DI CESENA - UTENZE DOMESTICHE

Ripartizione costi 60-40 fra utenze domestiche/non domestiche e 30-70 fra quota fissa e variabile Kc Kd da metodo MTR ARERA

Comp.	Ka	Kb	Utenze 2019	Mq 2019	Utenze 2021	Mq 2021	Q.fissa [€/mq] 2021	Q.var. (€) 2021	Q.fissa [€/mq] 2019	Q.var. (€) 2019
1	0,80	1,00	12.699	1.323.673	12.839	1.358.639	0,43	86,10	0,36	94,69
2	0,94	1,80	12.529	1.605.414	12.575	1.614.946	0,50	154,97	0,42	170,43
3	1,05	2,05	8.312	1.112.006	8.140	1.090.844	0,56	176,50	0,47	194,10
4	1,14	2,20	5.952	823.257	5.980	824.114	0,61	189,41	0,52	208,31
5	1,23	2,90	1.632	236.659	1.790	251.128	0,65	249,68	0,56	274,59
6	1,30	3,40	1.359	236.058	1.992	336.499	0,69	292,73	0,59	321,93
Totale			42.482	5.337.066	43.316	5.476.170				

